

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107

Telefono 0425.805250 – Fax 0425.805230

REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ED URBANA

- a. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/02/2012
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13/03/2012 al 28/03/2012
Entrata in vigore in data 29/03/2012
- b. Approvato con modifiche ed integrazioni con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 in data 23/12/2016
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2016 al 12/01/2017
Entrata in vigore in data 13/01/2017
- c. Approvato con modifiche ed integrazioni con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 in data 24/03/2017
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 23/05/2017 al 07/06/2017
Entrata in vigore in data 08/06/2017

ART. 31 – Prevenzione incendi – Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i., e dal relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.
2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge n. 13 del 22 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché dei D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982 e D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011.
4. E' vietata l'accensione di fuochi nei boschi. Nel caso di utilizzo di forni, bracieri e similari deve essere presidiato il fuoco e curato, alla fine dell'uso, lo spegnimento e la pulizia del sito. **E' vietato lo smaltimento mediante bruciatura di immondizia o altro materiale.** E' altresì fatto obbligo di non arrecare disturbo o molestia alcuna nei confronti di terzi.
5. **Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (Rif. all'art. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 – comma introdotto dall'art. 14, comma 8 della Legge n. 116 del 2014).**
6. **Le attività di cui al comma 5 possono essere sospese, differite o vietate, mediante apposita ordinanza sindacale, in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10) e in particolare, sulla base delle valutazioni effettuate dall'A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo (Rif. all'art. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 e al punto 3 della D.G.R.V. n. 122/2015).**
7. Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi come da vigente Regolamento edilizio.
8. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.
9. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620. L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.